

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3553

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORELLINI GINA, GHISLANDI, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA,
NICOLETTO, CAVALLARI VINCENZO, BOLDRINI, CREMASCHI,
BENSI, WALTER, MUSOTTO, BIGI**

Annunziata il 13 febbraio 1958

**Modificazioni alla legge 26 luglio 1957, n. 616,
sulla rivalutazione delle pensioni di guerra dirette**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il Parlamento, concedendo con la legge 26 luglio 1957, n. 616, sulla rivalutazione delle pensioni di guerra i miglioramenti economici agli invalidi di guerra particolarmente a quelli delle categorie minori dalla 3^a all'8^a categoria, compiva un atto di doverosa riparazione verso una tanto benemerita categoria di cittadini per la quale, dal 1950, ad oggi, non si era ancora provveduto ad una rivalutazione della pensione.

Ed infatti, la legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle pensioni di guerra, che pur ebbe il merito di aver raccolto in un testo unico molteplici cotiche e frammentarie norme che regolano la complessa materia delle pensioni di guerra e di introdurre perfezionamenti sotto l'aspetto tecnico sociale e giuridico, si rivelò però completamente priva di un organico e razionale adeguamento pur se migliorò in una certa misura la situazione degli invalidi di guerra di 1^a categoria e dei grandi invalidi.

Con la successiva legge 11 aprile 1953, n. 263, si provvide alle pensioni di guerra indirette, ma furono concessi miglioramenti veramente esigui soltanto alle pensioni dirette dalla 1^a all'8^a categoria, escludendo completamente da ogni beneficio i grandi invalidi per i quali gli assegni rimanevano

invariati e tali sono rimasti dal marzo 1950, fino al giugno 1957.

Considerando che il costo della vita è aumentato, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, da punti 46,82 — indice nazionale del costo della vita nel marzo 1950 — a punti 63,35 nel giugno 1957 e cioè punti 16,53, con un aumento percentuale del costo della vita nel detto periodo di tempo del 35,305 per cento, risulta che gli assegni dei grandi invalidi di guerra hanno subito, dal marzo 1950 al giugno 1957, una continua decurtazione del potere di acquisto, cioè del valore effettivo, fino al 35,30 per cento.

Riscontriamo che i benefici concessi ai grandi invalidi ed invalidi di 1^a categoria con la legge 26 luglio 1957, n. 616, non soltanto non compensano la svalutazione avvertita dal marzo 1957, ma ne restano di gran lunga al di sotto.

Ed infatti, prendendo a base come indicazione esemplificativa gli assegni percepiti dai grandi invalidi di guerra, che con quelli della lettera F costituiscono la grande maggioranza dei grandi invalidi rileviamo che gli assegni complessivi di un grande invalido della lettera G, tabella C (combattente), raggruppamento soldato-maresciallo, sono stati elevati con la predetta legge 26 luglio 1957,

n. 616, da lire 55.959 mensili a lire 60.950 con un aumento della indennità annuale (13^a mensilità) elevata a lire 30.000 annue all'importo mensile complessivo degli assegni.

* * *

Tale deplorabile stato di fatto, è venuto a determinarsi a causa delle profonde modifiche e delle forti decurtazioni apportate con la legge 26 luglio 1957, n. 616, all'originaria proposta di legge n. 377 sulla rivalutazione delle pensioni di guerra dirette presentata dai senatori Angelilli, Palermo ed altri.

La detta proposta di legge, infatti, introducendo il nuovo concetto dello sdoppiamento della pensione base di 1^a categoria in due voci, l'una corrispondente all'indennizzo per il « danno emergente » a risarcimento del danno fisico, l'altra per il « lucro cessante » a risarcimento della diminuita capacità lavorativa, fissava la misura dell'indennizzo per ambedue le voci in lire 25.000 mensili, avendosi quindi per la 1^a categoria di pensione, tabella C., raggruppamento soldato maresciallo, la pensione base complessiva di lire 50.000 mensili.

La legge 26 luglio 1957 riduceva tale importo complessivo a lire 35.000 con una decurtazione di ben lire 15.000 mensili, stabilendo in lire 20.000 mensili l'indennizzo per la prima voce — il « danno emergente » — ed istituendo per gli invalidi di 1^a categoria con o senza assegno di superinvalidità un assegno complementare, non reversibile, di lire 180.000 annue, assegno che viene a corrispondere alla seconda voce e cioè all'indennizzo per il « lucro cessante ».

Ne è conseguito che, mentre la pensione base complessiva proposta dal disegno di legge n. 377 risultava giustamente adeguata all'aumento avutosi del costo della vita dal marzo 1950 al giugno 1957 con la misura invece di lire 35.000 mensili complessive, fissata dalla legge 26 luglio 1957 n. 616, la pensione base di 1^a categoria resta molto al di sotto (del 22,356 per cento) di un giusto e doveroso adeguamento, con grave ed ingiusto danno di tutta la categoria.

La riduzione della pensione base alla esigua misura di lire 35.000 mensili complessive è venuta a determinare proprio quanto volevasi dimostrare e cioè che la pensione di 2^a categoria con gli assegni accessori (cura, collocamento e previdenza) uguaglia per la tabella C e supera la tabella D, la pensione di 1^a categoria.

La legge 26 luglio 1957, n. 616, accettava il concetto, proposto dalla ricordata proposta di legge numero 377 del conglobamento della pensione base degli assegni supplementari: speciale, temporaneo e contingenza, ciò che corrisponde ad un giusto criterio organico.

Occorre però rilevare che l'indennità di contingenza, istituita con decreto legge 29 aprile 1946, n. 229, ed ammontante per i grandi invalidi della tabella C a lire 10.795 mensili era suscettibile di aumento o riduzione secondo le variazioni dell'indice base del costo dell'alimentazione, come appunto stabiliva l'articolo 1, comma 4^o del detto decreto legge. Con il conglobamento della pensione base della indennità di contingenza, gli invalidi di prima categoria ed i grandi invalidi sono venuti a perdere il beneficio, che costituiva un loro diritto acquisito per legge, di avere almeno un elemento della loro pensione suscettibile di variazione in base alle eventuali modificazioni del costo della vita.

* * *

Ad ovviare alle gravi insufficienze e spequazioni che abbiamo sopra esposto e comprovato, occorrerebbe ripristinare integralmente la pensione base complessiva giustamente prevista dalla proposta di legge n. 377 (lire 25.000 uguale lire 25.000) ma tenendo presente il fatto che, variandosi la prima voce e cioè l'indennizzo per il « danno emergente » che costituisce il parametro per il calcolo tabellare delle pensioni delle categorie minori, occorrerebbe rielaborare nuovamente le tabelle stabilite dalla legge n. 616, si propone di apportare solamente una lieve modifica all'assegno complementare di lire 180.000 annue, stabilite dall'articolo 3 della predetta legge, elevandolo a lire 240.000 annue.

Si ristabilirà così il giusto concetto della stretta interdipendenza delle due voci, pensione e lavoro, che costituiscono la pensione di guerra, ristabilendo quella equa parità nella valutazione dell'indennizzo sia per il « danno emergente » che per il « lucro cessante » che costituiva la base giuridica del trattamento previsto dalla proposta di legge n. 377.

L'onere complessivo che comporta l'aumento proposto è modesto, poiché trattasi di un numero limitato di invalidi e precisamente di 45.000 circa ed ammonta esattamente a 3 miliardi e 700 milioni di lire, suddivisibile, come si propone, in tre esercizi finanziari.

* * *

Pensione dalla 2^a alla 8^a categoria. — La misura delle pensioni dalla 2^a alla 8^a categoria è stata stabilita dalla legge 26 luglio 1957, n. 616, ragguagliandola per ciascun raggruppamento di gradi e per le due tabelle *C* e *D*, rispettivamente all'80, 75, 70, 60, 50, 40, e 30 per cento della pensione base di 1^a categoria, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876.

È da notare che il principio informatore del sopra citato articolo 3 del decreto-legge del 1917, fu completamente sconvolto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, con la quale, nel determinare le pensioni di spettanza delle categorie dalla 2^a alla 8^a, i coefficienti stabiliti dal predetto decreto-legge del 1917 furono arbitrariamente e fortemente ridotti, in modo irrazionale.

Ne è conseguito pertanto che la terza categoria ha beneficiato di un aumento molto inferiore a quello conseguito da categorie minori, e per la seconda categoria il miglioramento è stato veramente esiguo ed inadeguato. Citiamo, ad esempio che per la 2^a categoria tabella *D*, raggruppamento soldato-maresciallo si è avuto un aumento complessivo di lire 346 mensili, al lordo della ritenuta in conto Tesoro, suddivisi inoltre in tre esercizi.

D'altra parte, se si considera la gravità della lesione ed infermità ascritte alla 2^a e alla 3^a categoria, si rileva che lo scarto percentuale è troppo elevato tra la 1^a e la 2^a categoria dal 100 per cento all'80 per cento, mentre resta eccessivamente ridotto tra la 2^a e la 3^a (dall'80 per cento al 75 per cento) e tra la 3^a e la 4^a (dal 75 per cento al 50 per cento).

Si propone pertanto di ritoccare i coefficienti indicati dal predetto articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, elevando quelli della 2^a e della 3^a categoria rispettivamente al 90 per cento e 80 per cento. Si viene così ad avere una più razionale gradualità dei coefficienti stessi, mentre si assicura un più equo adeguamento alle due predette categorie di pensione. L'onere complessivo per la proposta modifica ammonta a lire 893.140.000 circa.

* * *

Assegni di super-invalidità. — La legge 26 luglio 1957, n. 616, accordava l'aumento dell'assegno di super-invalidità ai grandi invalidi delle lettere *A*, *A-bis* e *B*, (tabella *E* della legge 10 agosto 1954 n. 648, escludendo

quelli delle lettere *C*, *D* e *E*, per i quali il decreto-legge n. 377 apportava dei ritocchi al fine di una necessaria e giusta perequazione con gli assegni di super-invalidità delle ultime lettere.

Si tratta di un numero limitatissimo di invalidi e precisamente 1.516 in tutto (lettera *C*, n. 236, *D* n. 398, *E* n. 892).

Data l'irrilevanza dell'onere complessivo per i grandi invalidi della lettera *F* era previsto un piccolo arrotondamento da lire 180.000 annue a lire 181.000, non si comprende la ragione della esclusione dal modesto beneficio di quei grandi invalidi colpiti da gravissima mutilazione ed infermità; è da ritenersi che ciò sia dovuto ad una semplice dimenticanza. L'onere complessivo ammonta esattamente a lire 69.572.500.

Si ripropone perciò la misura prevista per tutti i detti assegni dall'articolo 3 della predetta proposta di legge.

* * *

Indennità di accompagnamento. — Anche per questa voce la legge 26 luglio 1957 n. 616, accoglieva la proposta del citato progetto di legge n. 377 limitatamente ai grandi invalidi delle lettere *A*, *A-bis*, *B*, escludendo dal beneficio quelli della lettera *E*, che per una necessaria perequazione rispetto alla lettera *F*, veniva elevato da lire 15.000 a lire 17.000 per gli invalidi residenti in comuni con oltre 100.000 abitanti e da 12.000 a lire 14.000 per quelli residenti in comuni con meno di 100.000 abitanti.

Si tratta di una giusta perequazione e di un onere del tutto irrilevante, venendo a beneficiare del piccolo aumento soltanto n. 892 grandi invalidi in tutto. Si propone quindi la predetta lieve rettifica. L'onere complessivo ammonta esattamente a lire 21 milioni 408 mila lire.

* * *

Assegni cumulo. — L'articolo 31 della legge 10 agosto 1950 n. 648, sanciva che nel caso in cui ad una invalidità ascrivibile alla 1^a categoria di pensione, coesistano altre infermità, al mutilato od invalido di guerra è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dalla tabella *F*, nella quale sono compresi 4 casi concernenti la coesistenza di due super-invalidità dalla tabella. Ed altri 8 casi in cui a fianco della invalidità semplice di 1^a categoria ne sussista un'altra relativa ad infermità compresa nella stessa o in una delle successive categorie dalla 2^a all'8^a.

Tali assegni sono commisurati ad un quinto della pensione base del gruppo sottufficiali e truppa stabilita dalla predetta legge 10 agosto 1950 n. 648, per ciascuna categoria che dà diritto all'assegno stesso ed a criteri più larghi, ma sempre molto limitati relativamente alla gravità delle mutilazioni cumulate, per gli assegni di cumuli di più super-invalidità.

Senza soffermarsi in una analisi delle singole voci previste dalla detta tabella *F*, della legge 10 agosto 1950 n. 648, non possiamo non rilevare che il cumulo di più super-invalidità comporta per tutte e quattro le voci mutilazioni veramente spaventose e che, per quanto concerne gli altri casi il cumulo di qualsiasi infermità con un'altra di 1^a categoria produce i suoi dannosi effetti in misura ben maggiore di quello che essa comporta a sé stante per cui, come è ben giustamente veniva rilevato nella relazione sulla proposta di legge n. 377, appare assolutamente ingiusto concedere un assegno di cumulo pari soltanto ad una piccola frazione dell'assegno cui avrebbe diritto la seconda infermità.

Per tale considerazione la predetta proposta di legge prevedeva, sia pure in misura non completamente adeguata al complesso delle infermità, un doveroso miglioramento del trattamento di cumulo stabilito dalla legge 10 agosto 1950 n. 648 con la tabella *F*, commisurando i nuovi assegni ad un terzo anziché ad un quinto della pensione stabilita per le categorie cui si riferisce il cumulo, avendo anche riguardo al grado rivestito dall'invalide e ispirandosi a criteri giustamente più larghi per gli assegni di cumulo di più super-invalidità.

La legge 26 luglio 1957, n. 616, ignorava completamente tale proposta che pur riguardava una categoria di super invalidità tanto duramente provata; gli assegni di cumulo sono quindi rimasti invariati e, dato l'aumento delle pensioni delle varie categorie, vengono a corrispondere ad una frazione ancor più piccola di esse, invece di essere debitamente adeguata.

Si ritiene che anche in questo caso debba trattarsi di una dimenticanza a cui è vera-

mente doveroso porre riparo per evidenti ragioni di giustizia e di umanità.

Pertanto con l'annessa tabella *F*, si stabiliscono gli assegni per cumulo di più super-invalidità nella stessa misura prevista dalla proposta di legge n. 377, commisurando gli altri ad un terzo della pensione stabilita per la categoria a cui il cumulo si riferisce.

Il numero degli invalidi che verranno ad usufruire di tali maggiori benefici è molto limitato e conseguentemente limitato è il relativo onere finanziario.

La presente proposta di legge tende ad eliminare o quanto meno a alleviare alcune delle più stridenti sperequazioni e gravi manchevolezze che si hanno ancora a lamentare in materia di pensioni di guerra.

Pertanto, si impongono con urgenza, per ragioni di giustizia e di umanità quei provvedimenti che la presente proposta di legge porta all'esame ed all'approvazione del Parlamento e che gli invalidi di guerra e, particolarmente i più colpiti di essi, attendono con giusta e ben comprensibile ansia.

La spesa complessiva, in base a precisi dati statistici largamente prudenziali, ammonta a 4 miliardi e 200 milioni circa e, come previsto dall'articolo 5 della proposta di legge, viene suddivisa in tre esercizi per cui l'onere per il primo esercizio (venti per cento della spesa globale) si aggira sui 660 milioni; onere non certo eccessivo, alla cui copertura potrà agevolmente provvedersi come indicato all'articolo 5 della proposta di legge.

Basta considerare la progressiva riduzione che si ha e verrà ad aversi *in misura sempre più notevole* nella spesa per le pensioni di guerra, sia per motivi di ordine naturale, sia per l'esaurirsi delle nuove liquidazioni e del pagamento dei relativi arretrati, sia per il cessare degli assegni e per altre molteplici cause ancora, per avere la certezza che la copertura della non grave maggiore spesa richiesta potrà aversi senza difficoltà.

Si compirà così, senza onerosi sacrifici per l'erario, una doverosa opera di riparazione e di giustizia verso gli invalidi di guerra più duramente colpiti.

Essi attendono, con fiducia, che giustizia sia loro resa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, è sostituito dal seguente:

« Per gli invalidi di 1^a categoria con o senza assegni di superinvalidità è istituito l'assegno complementare, non reversibile, in misura fissa di lire 240.000 annue ».

ART. 2.

Per le infermità ascritte alle categorie dalla 2^a all'8^a inclusa, la pensione è raggugliata, a parziale modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, rispettivamente al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione corrispondente per ciascun raggruppamento di gradi e per le tabelle *C* e *D* alle infermità di 1^a categoria.

Sono in tal senso modificate le tabelle *C* e *D* annesse alla legge 26 luglio 1957, n. 616.

ART. 3.

Le lettere *C*, *D*, *E*, *F* dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616, sono così modificate:

Lettera <i>C</i>	. . .	annue L.	304.800
» <i>D</i>	. . .	»	» 264.000
» <i>E</i>	. . .	»	» 224.000
» <i>F</i>	. . .	»	» 181.000

ART. 4.

Le indennità mensili previste dalla lettera *E* dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1957, n. 616, sono stabilite nella misura di lire 17.000, per i grandi invalidi residenti in comuni aventi 100.000 abitanti ed oltre, e di lire 14.000 per quelli residenti in comuni aventi un numero di abitanti inferiori a 100.000.

ART. 5.

Gli assegni per cumulo di più infermità di cui all'articolo 31 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono stabiliti nella misura indicata dalla annessa tabella *F*.

Resta invariato quanto stabilito dal comma 2° e 3° del citato articolo 31 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ma i maggiori benefici che essa accorda avranno decorrenza dal 1° luglio 1957 e verranno corrisposti di ufficio nella misura del:

- 20 per cento per l'esercizio 1957-58;
- 50 per cento per l'esercizio 1958-59;
- 100 per cento per l'esercizio 1959-60

ART. 7.

Alla copertura della spesa sarà provveduto coi fondi stanziati nel capitolo n. 626 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 e nei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni del bilancio.

TABELLA F.

	Gruppo sottufficiali e truppa	Gruppo ufficiali inferiori	Gruppo ufficiali superiori	Gruppo ufficiali generali
Per due super-invalidità delle lettere A, A-bis e B	360.000	414.000	455.400	500.940
Per due super-invalidità di cui una nelle lettere A e A-bis l'altra nelle lettere C, D ed E	300.000	345.000	379.000	416.900
Per due super-invalidità di cui una nella lettera B e l'altra nelle lettere C, D ed E	240.000	276.000	303.600	333.960
Per due altre super-invalidità contemplate dalle tabelle E	180.000	207.000	227.700	250.470
Per una seconda infermità contemplata nella:				
1ª categoria	80.000	92.000	101.200	111.320
2ª »	64.000	73.600	80.960	89.055
3ª »	60.000	69.000	75.000	83.490
4ª »	56.000	64.400	70.840	77.925
5ª »	48.000	55.200	60.720	66.790
6ª »	40.000	46.000	50.600	55.660
7ª »	32.000	36.800	40.480	44.530
8ª »	24.000	27.600	30.360	33.395